COMMISSIONE X.

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOGNI

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi (730) 113

PRESIDENTE 113, 114
VICENTINI, *Relatore* 114
FASCETTI 114

Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio (764) 114

PRESIDENTE 114
PAGANELLI, *Relatore* 114

Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942. (714). (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) 115

PRESIDENTE 115, 116
LOMBARDINI, *Relatore* 115
BERNIERI 116
PIERACCINI 116
FASCETTI 116

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (506-*B*) (*Modificato dalla* IX *Commissione permanente del Senato*) 116

PRESIDENTE 116, 117
FERRARIO 117, 119
LOMBARDINI 117
CERRETI 117

PAG.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 118
CHIEFFI 118
FASCETTI 119

Votazione segreta:

PRESIDENTE 119

La seduta comincia alle 9.30.

Sono presenti:

Quarello, Faralli, Bernieri, De' Cocci, Arata, Ariosto, Bonino, Bottai, Cagnasso, Cerreti, Chieffi, Fascetti, Ferrario, Gasparoli, Grilli, Guidi Cingolani Angela Maria, Improta, Latanza, Lettieri, Lombardini, Menotti, Michelini, Natoli, Negri, Paganelli, Pieraccini, Pignatelli, Puccetti, Rapelli, Saija, Sammartino, Sannicolò, Spallone, Vicentini, Volpe.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria e commercio, Cavalli, e per il tesoro, Cifaldi.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi. (730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi.

Avverto che per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla apposita Sottocommissione finanziaria.

Prego l'onorevole Vicentini, relatore, di riferire su questo disegno di legge.

VICENTINI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è inteso alla soppressione dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 novembre 1947, n. 1347, secondo il quale, nel caso di contratti fra ditte in Italia e ditte all'estero, regolarmente approvati dal Ministero del commercio estero, che prevedano forniture da parte delle ditte all'estero di materie prime da importare in Italia per la trasformazione in prodotti lavorati o semi-lavorati da esportare all'estero, il compenso dovuto alle ditte in Italia per tali lavorazioni per conto dell'estero deve essere fissato sotto forma di pagamento di un determinato importo. Tale importo deve essere interamente ceduto all'Istituto italiano dei cambi fino al 50 per cento del prodotto esportato.

In virtù di una successiva disposizione, il 50 per cento di valuta ricavata dalla lavorazione per conto era accreditato in un conto presso la Banca d'Italia e messo a disposizione dell'esportatore, il quale se ne poteva valere sia per l'acquisto di materie prime che per commerciare sul mercato.

La ragione per cui si ritiene opportuno abrogare questo articolo 7 risiede nel fatto che taluni industriali, anziché far pagare in valuta il valore della lavorazione, preferiscono farsi pagare in natura, utilizzando cioè l'intera somma per l'acquisto di materie prime.

In considerazione di tale motivazione, propongo che la Commissione approvi questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASCETTI. Sono sostanzialmente d'accordo sul contenuto del provvedimento in esame; non ritengo, però, che l'abrogazione del citato articolo 7 possa conseguire lo scopo voluto dal Ministero, giacché temo che gli industriali potrebbero servirsi anche in altro modo di tale valuta.

Più che l'abrogazione, riterrei opportuna una modifica di tale articolo.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Fascetti che vi è il controllo del Ministero per il commercio con l'estero. Comunque, si tratta di un decreto-catenaccio che è entrato in vigore già da tre mesi, ragione per cui il Parlamento è chiamato a dare, praticamente, una ratifica. Se dovessimo discutere sulla proposta dell'onorevole Fascetti, dovrei pregare i colleghi di rinviare il disegno di legge, data l'assenza del ministro. Qual'è il parere del relatore in proposito?

VICENTINI, *Relatore*. Io insisterei per l'accoglimento del disegno di legge così come è stato presentato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

« L'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, è abrogato ».

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

« La data di entrata in vigore della presente legge è quella della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio. (764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio ».

Prego l'onorevole Paganelli, relatore, di illustrare il provvedimento.

PAGANELLI, *Relatore*. Nel presentare il disegno di legge che viene ora in esame è necessario, anzitutto, apportare tre correzioni alla relazione ministeriale: legge 20 settembre 1934 in luogo di 30 settembre 1934; legge 27 gennaio 1941, n. 259 e non n. 269; regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1599, non n. 1699.

Con le disposizioni di legge che ho ora richiamato, si dettavano le norme per l'accertamento degli usi generali del commercio. Il Ministero doveva, cioè, esperire le necessarie indagini e formulare, poi, delle proposte da inserirsi, successivamente, nella raccolta generale. Con la legge del 1941 si dettarono nor-

me nuove e si costituì una commissione permanente presso il Ministero dell'industria e del commercio. Con questa legge si determinava anche la durata della commissione, l'aggiornamento delle raccolte, ecc.

Ma, nella pratica attuazione, si ebbe a rilevare che alcuni Ministeri particolarmente competenti non avevano in questa commissione alcuna rappresentanza: precisamente il Ministero del tesoro, il Ministero della difesa — relativamente alla parte aeronautica — e il Ministero della marina mercantile. Mancava, inoltre, anche un rappresentante delle camere di commercio.

Non solo, ma v'era anche un altro inconveniente, costituito dal fatto che l'esperto doveva anche esplicare le funzioni di segretario, le quali non gli consentivano di recare nella discussione tutto il suo contributo di esperienza.

Questo disegno di legge tende, pertanto, ad eliminare gli anzidetti inconvenienti che la pratica aveva messo in luce; si propone, cioè, di chiamare a far parte di questa commissione tutti i rappresentanti che mancavano e di escludere l'esperto dalla funzione di segretario, la quale sarebbe conferita ad un funzionario del Ministero dell'industria e commercio, così da non gravare con una nuova spesa il bilancio.

Ciò premesso, raccomando ai colleghi l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

« La Commissione prevista nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio accerta l'esistenza e la generalità dell'uso.

Essa è composta del Ministro o del Sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, di sei membri scelti dal Ministro dell'industria e del commercio, di uno scelto da ciascuno dei Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, della difesa (aeronautica), dell'agricoltura e foreste, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, di uno scelto dal Ministro dell'industria e commercio su designazione della organizzazione nazionale delle Camere di commercio e di un esperto giuridico particolarmente versato nella materia degli usi del commercio, nominato ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto-legge 8 maggio 1923, n. 843 e successive modificazioni.

Resta ferma la facoltà del presidente di aggregare alla Commissione di volta in volta, persone che abbiano una particolare competenza nella materia stessa ».

(*È approvato*).

ART. 2.

« All'Ufficio di segreteria della Commissione provvede il Ministero dell'industria e del commercio con personale dipendente.

Il segretario della Commissione è nominato fra il personale addetto all'Ufficio predetto, di grado non inferiore al VII ».

(*È approvato*).

ART. 3.

« La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942. (714). (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942 », già approvato dalla competente Commissione del Senato in sede legislativa.

Anche per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla apposita Sottocommissione finanziaria.

Prego l'onorevole Lombardini, relatore, di riferire sul disegno di legge.

LOMBARDINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è stato già approvato dalla competente Commissione del Senato, la quale ha trasmesso una relazione in cui sono citati tutti i precedenti legislativi.

Non ritengo di dover aggiungere altro, e invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge, mettendo soltanto in rilievo che con esso non si autorizza nessuna spesa nuova.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Chiunque, per aver venduto all'estero prodotti serici, abbia diritto alle quote di integrazione previste dal regio decreto-legge 20 maggio 1937, n. 1267, sostituito dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517, deve, sotto pena di decadenza, presentare all'Ente Nazionale Serico la completa documentazione prescritta per il conseguimento degli anzidetti benefici entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

ART. 2.

Alla esecuzione della presente legge si provvede entro i limiti della somma di 10 milioni la cui spesa è stata autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 1096.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e commercio le somme richieste dal Ministero stesso in base all'effettivo fabbisogno comunicato dall'Ente Serico Nazionale.

Rimangono ferme le modalità di erogazione nonché l'obbligo del rendiconto a norma dell'articolo 15 della legge 4 settembre 1940, n. 1517.

BERNIERI. Desidererei avere qualche spiegazione sulla cifra di 10 milioni, di cui è cenno nell'articolo in discussione.

PIERACCINI. Qui, vi sono due ordini di considerazioni da fare: anzitutto, se sia opportuno riaprire i termini per la presentazione della documentazione, al fine di ottenere questa concessione; in secondo luogo, non si sa bene che cosa si deve spendere.

Chiedo se la cifra indicata nell'articolo 2 sia esatta.

PRESIDENTE. La cifra accertata è stata di circa 10 milioni, e si è ritenuto che questa cifra corrisponda alle richieste avanzate all'Ente serico nazionale.

FASCETTI. Non si tratta di stanziare 10 milioni per venire incontro alle domande presentate in ordine a questo disegno di legge; vi è un precedente legislativo che stanzia 10 milioni da utilizzare come quote di integrazione per le campagne seriche precedenti a quelle del 1937-42. Il Ministero ha fissato la cifra di 10 milioni per pagare le quote d'integrazione per le campagne seriche dal 1937 al 1942; tuttavia, non è dato conoscere esattamente la cifra se prima non vengano presentate le domande e non venga riconosciuto il diritto a queste quote d'integrazione. Comunque, i 10 milioni dovrebbero ritenersi sufficienti per le domande che potranno essere accolte.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo di cui è stata data lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione. (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato). (506-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.

In assenza del relatore, onorevole Saggin, faccio presente che questo disegno di legge fu già approvato a suo tempo nella seduta del 25 maggio 1949 dalla nostra Commissione in sede legislativa, con numerose modificazioni, accettate anche dallo stesso ministro. Ora il disegno di legge ritorna dal Senato con alcune altre modificazioni, che in qualche modo cambiano il senso di determinate di-

sposizioni, che noi abbiamo a suo tempo incluse nel provvedimento.

All'articolo 1 vi è una semplice correzione di data, infatti, invece di « legge 8 gennaio 1939 » si dice « 9 gennaio 1949 ». Pongo in votazione tale modifica.

(*È approvata*).

All'articolo 2 non vi è alcuna modifica.

All'articolo 3 vi è una modifica di forma: noi approvammo l'articolo 3 in questi termini:

« Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con elementi uniti con agglomeramenti contenenti piombo o altri metalli tossici ».

Il Senato lo ha, invece, modificato così:

« Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con materiali contenenti piombo o altre sostanze tossiche ».

FERRARIO. Questo articolo dovrebbe essere coordinato con l'articolo 17 che stabilisce una esenzione per i molini situati al di sopra dei metri 700 sul livello del mare.

PRESIDENTE. Ne discuteremo in sede di articolo 17.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo emendato dal Senato.

(*È approvato*).

All'articolo 4 abbiamo una modificazione e una aggiunta. Il testo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

« I panifici di nuovo impianto debbono essere dotati:

1°) di impastatrice meccanica;

2°) di forno di cottura a riscaldamento indiretto, oppure elettrico ».

A questo testo, il Senato ha sostituito il seguente:

« Tutti i panifici di nuovo impianto nei centri abitati la cui popolazione, secondo le risultanze dell'ultimo censimento, superi i 1000 abitanti, debbono essere dotati di impastatrice meccanica.

È prescritto inoltre, per i panifici di nuovo impianto, il forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto in tutti i centri abitati aventi una popolazione non inferiore ai 3000 abitanti ».

In definitiva, la sostanza dell'articolo 4 è mantenuta. Viene solamente limitata la prima disposizione relativa alla obbligatoria dotazione di impastatrice meccanica nei centri di oltre mille abitanti. La seconda disposizione, relativa al forno di cottura a riscaldamento indiretto, oppure elettrico, riguarda i centri con popolazione non inferiore ai tremila abitanti. In definitiva, si fa eccezione a questi impianti, che rappresentano investimenti abbastanza costosi per i piccoli centri.

FERRARIO. Sono favorevole al mantenimento dell'articolo nel testo proposto dalla nostra Commissione. Se si trattasse di modernizzare gli impianti sarei d'accordo, ma si tratta, invece, di nuovi impianti. Perché dobbiamo dire che chi abita in centri con meno di tremila abitanti deve mangiare in un determinato modo e chi abita in altro centro deve avere un pane diverso? La nostra disposizione è più precisa, dato che trattasi di impianti nuovi.

Non comprendo la distinzione fatta dal Senato in centri con più di mille abitanti e centri aventi popolazione non inferiore a tremila abitanti. Per questo motivo, propongo che l'articolo sia mantenuto nel testo approvato dalla nostra Commissione.

LOMBARDINI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'articolo 4 approvato dal Senato. Credo che la ragione per cui i comuni di oltre mille abitanti debbano essere dotati di impastatrici meccaniche sia da ricercare in una questione economica, perché per un forno elettrico con impastatrice meccanica, occorre un capitale di 4 milioni.

Non è pensabile che in un comune anche piccolo non vi sia un prestinaio; se ve ne fosse un altro, si dovrebbero dividere la produzione, già minima.

Per conto mio, quindi, il testo del Senato va bene, perché si vuole mettere in condizione l'apprendista di lavorare. Quando le condizioni economiche saranno altre, si potrà ritornare sulla questione.

CERRETI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Credo che le spiegazioni fornite dall'onorevole Lombardini debbano tranquillizzare il collega Ferrario; il Senato si è preoccupato delle ragioni di carattere sociale che non possono non trovare rispondenza anche nella nostra Commissione.

FERRARIO. Mantengo il mio punto di vista.

CAVALLI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. È un ritorno al progetto del Ministero, dato che il Ministero era in questo ordine di idee.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dal Senato, del quale ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 5 rimane identico.

All'articolo 6 vi è una sostituzione. La competenza da noi attribuita all'ufficio provinciale dell'industria e commercio viene passata alla Camera di commercio, industria e agricoltura.

CHIEFFI. La questione è semplice, perché in base ad una vecchia disposizione del 1944, gli uffici provinciali dell'industria e commercio sono destinati a scomparire. Questa è la ragione fondamentale dell'emendamento apportato dal Senato al testo approvato dalla nostra Commissione. Quindi ritengo che la modifica sia da approvare.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo emendato dal Senato:

« L'esercizio dei molini e panifici, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

(*È approvato*).

Gli articoli 7 ed 8 sono rimasti identici.

L'articolo 9 ha una sostituzione analoga a quella dell'articolo 6; cioè in luogo dell'ufficio provinciale si sostituisce la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Esso è così modificato:

« Le licenze di macinazione e di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo ».

Lo pongo in votazione con la modifica apportata dal Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 10 è identico.

All'articolo 11 vi è una modifica più formale che sostanziale. Noi abbiamo approvato l'articolo in questi termini:

« La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza prevista dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e successive modificazioni con la specifica indicazione della voce « pane ».

Il Senato lo ha approvato con una modifica, che lo rende più semplice:

« La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce « pane ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dal Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 12 è identico.

All'articolo 13 si sostituisce la competenza dell'ufficio provinciale dell'industria e commercio con quella del sindaco.

Pertanto, l'articolo 13 approvato dal Senato risulta del seguente tenore:

« È vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. È data facoltà al Sindaco di autorizzare, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, con provvedimento da affiggersi nell'albo pretorio, la temporanea vendita in quei Comuni, ove speciali condizioni la rendano opportuna ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Gli articoli 14 e 15 sono identici.

L'articolo 16 presenta una sostituzione al secondo comma del « direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio » col « presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Lo pongo in votazione, nel seguente testo approvato dal Senato:

« I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

L'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina, per la inosservanza delle disposizioni di cui agli articolo 6, 9, 11 e 13, agli articoli 5 e 12, agli articoli 2, 3 e 4, in misura rispettivamente non superiore al decimo, al quinto e al quarto del massimo dell'ammenda prevista dal primo comma del presente articolo, la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e prefigge il termine per il pagamento. L'oblazione estingue l'azione penale.

In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'articolo 8, il Presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni ».

(*È approvato*).

L'articolo 17 presenta modifiche più sostanziali. Noi abbiamo approvato l'articolo in questi termini:

« Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo oll'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto di rivenditori, devono, entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

« Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente articolo 9.

« Alle imprese suddette, sino a quando non abbiano provveduto alla trasformazione di cui al comma precedente, sarà rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio una licenza provvisoria di esercizio da rinnovarsi annualmente, a condizioni che siano osservate le necessarie misure igienico-sanitarie.

« Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio, ad eccezione dei molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri di altezza sul livello del mare ».

Il Senato lo ha modificato in questo senso:

« I panifici e molini attualmente in esercizio dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge entro il 31 dicembre 1954.

Sono esclusi dalle suddette disposizioni i molini situati al di sopra di metri 700 sul livello del mare.

Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente articolo 9 ».

FERRARIO. Mantengo la mia osservazione già fatta all'articolo 3. Dal tenore dell'articolo 17, nel testo del Senato, sembrerebbe che ciò che è nocivo sotto i 700 metri sul livello del mare non lo sia a quote più elevate.

PRESIDENTE. Faccio rilevare che, a termini del regolamento, noi non possiamo che discutere sulle modifiche apportate dal Senato, senza ritornare su ciò che abbiamo già approvato. Pregherei pertanto l'onorevole Ferrario di non insistere, in quanto faremmo una discussione vana e contraria al regolamento.

FASCETTI. In sostanza, il nuovo articolo 17 contiene tutte le disposizioni approvate dalla nostra Commissione meno una, in quanto è stato abolito il terzo comma. Quindi bisogna approvare soltanto l'abolizione del terzo comma.

PRESIDENTE. È esatto. Noi avevamo previsto nel regime di trapasso la possibilità di lasciare le licenze provvisorie mentre questa disposizione è stata abolita dal Senato.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo approvato dal Senato, di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Anche questo provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

« Nuove norme in materia di cessione di valute estere all'Ufficio italiano dei cambi » (730):

Presenti 32
Votanti 29
Astenuti 3
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Modificazioni del decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 152, concernente norme per la raccolta degli usi generali del commercio » (764):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli 30
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

« Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione all'esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-1942 » (714):

Presenti 32
Votanti 31
Astenuti 1
Maggioranza 16
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 7

(*La Commissione approva*).

« Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione » (506-B):

Presenti e votanti 32
Maggioranza 17
Voti favorevoli . . . 31
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11,25.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI